

**COMUNE DI PARADISO**

**ORDINANZA MUNICIPALE SUI PICCIONI**

**del 6 novembre 2000**

Risoluzione municipale no. 1252 del 6 novembre 2000

IL MUNICIPIO DI PARADISO

richiamati gli art. 107 lett. b e c LOC, 24 e 25 RALOC

**ordina:**

### **Art. 1**

#### **Scopo**

La presente ordinanza persegue lo scopo di tutelare la salute dei cittadini dal diffondersi di malattie trasmesse all'uomo dai piccioni, tramite un controllo sulla popolazione degli stessi.

Essa intende altresì tutelare le proprietà pubbliche e private dalle conseguenze di una colonia eccessivamente numerosa di piccioni.

### **Art. 2**

#### **Campo di applicazione**

La presente ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Paradiso.

### **Art. 3**

#### **Piccionaie**

1. Il Municipio provvede alla messa in opera di piccionaie pubbliche sul territorio comunale, dove i piccioni vengono nutriti con mangimi adeguati.
2. Il foraggiamento dei piccioni è vietato, se non in prossimità delle piccionaie. Sono esclusi dal divieto gli allevamenti privati.

#### **Art. 4**

##### **Sanzioni**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.

#### **Art. 5**

##### **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 25 novembre 2000, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

Per il Municipio

**Il Sindaco**  
Avv. E. Vismara

**Il Segretario**  
A. Fumasoli

Approvata dal Municipio il 6 novembre 2000

Esposta agli albi comunali dal 9 novembre 2000 al 24 novembre 2000